



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Nr. 2022/40009 R.G.N.R. Opposizione Presentata in data \_\_\_\_\_  
Nr. 13068/23 R.G. G.I.P. Da \_\_\_\_\_  
Nr. 1054/23 D. Pen. Da \_\_\_\_\_  
Divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*IL GIUDICE*  
*Francesco Patrone*

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero formulata in relazione al procedimento nei confronti di:

**PELLEGRINI Francesco** nato a Cosenza il 21/2/1946, residente a Roma in via Calalzo n. 33 *ed*  
*altivamente domiciliato presso lo studio del difensore*  
**difeso dall'avvocato di Martino Emanuele con studio in Roma via Montesanto n. 10/A**

**IMPUTATO**

dei seguenti reati

A) di cui all'art. 595 commi 1 e 3 c.p., perché offendeva la reputazione di Pellegrini Walter Giuseppe diffondendo sul gruppo whatsapp "Redazione I Calabresi" un messaggio audio contenente le seguenti espressioni "...sono molto fiducioso ... nell'ignoranza crassa di questi cialtroni, soprattutto di Walter Pellegrini, che ha scritto delle cose che peseranno come macigni", "Ma sappiate che la mia testardaggine da cosentino è più forte dell'arroganza schifosa di Walter Pellegrini", "complici che hanno parato il culo fino adesso al genere cretino di Walter Pellegrini, al nipote mezzo cretino di Walter Pellegrini ed alla colf della famiglia di Walter Pellegrini"  
Con l'aggravante di avere recato l'offesa con un mezzo di pubblicità  
In Roma l'11 agosto 2022

B) di cui all'articolo 595 commi 1 e 3 c.p., perché offendeva la reputazione di Occhiuto Mario diffondendo sul gruppo whatsapp "Redazione i Calabresi" un messaggio audio contenente la seguente espressione "...cialtrone e ladro che diventerà deputato, Mario Occhiuto"  
Con l'aggravante di avere recato l'offesa con un mezzo di pubblicità  
In Roma l'undici agosto 2022

**RITENUTO**

- che la colpevolezza dell'imputato emerga con evidenza dagli atti dell'indagine espletata posto che la comunicazione di notizia di reato e le investigazioni svolte non lasciano dubbi in proposito;
- che può essere applicata la sola pena pecuniaria;
- che la pena, richiesta dal Pubblico Ministero può ritenersi equa e correttamente quantificata.

#### **RILEVATO**

- che il reato come sopra indicato è procedibile d'ufficio/è procedibile a querela e sussiste valida condizione di procedibilità;
- che ricorrono tutte le condizioni di legge;

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 459 e segg. c.p.p.

#### **CONDANNA**

l'imputato in ordine al reato sopradescritto alla pena di euro 4.000,00 di multa (pena base € 6.000, aumentata ex art. 81 cpv. ad € 8.000, ridotta ex art. 459 c.p.p. ad € 4.000), con l'espresso avvertimento che, nell'ipotesi di pagamento nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto con rinuncia alla opposizione, la pena sarà ridotta di un quinto e ammonterà, quindi, a euro 3.200,00

#### **AVVERTE**

- che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del decreto con le forme di cui all'art. 582 c.p.p. e che, in caso di mancata opposizione, il decreto diverrà esecutivo (definitivo); nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.
- che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, il decreto non sarà eseguito e non sarà richiesto il pagamento della somma;
- che, in caso di mancata opposizione, il reato per il quale è stato emesso il decreto penale è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e se nel termine di 5 anni, quando si tratta di delitto (pena della multa), ovvero di 2 anni, se si tratta di contravvenzione (pena dell'ammenda), non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale;
- quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis della L. 24.11.1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di 60 gg. per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'art. 56 bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respingerà la richiesta ed emetterà decreto di giudizio immediato;
- che, con l'opposizione, l'imputato può chiedere:
  - o l'emissione del decreto che dispone il giudizio (immediato);

- il giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438, 443 c.p.p.;
- l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento);
- presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione;
- che nel caso di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 186 e 187, del codice della strada - al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell'art. 186 e dal comma 1-bis dell'art. 187 -, la pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato da presentare con la opposizione, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiara estinto il reato e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato;
- che, invece, in caso di opposizione con richiesta di giudizio (immediato) il giudice, a norma dell'art. 464, comma 4 c.p.p., "può applicare in ogni caso una pena diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi";
- che nel giudizio conseguente alla opposizione l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione;
- che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140, d.L.vo n. 271/89);
- che l'imputato, qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del decreto, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persone autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato nel luogo in cui il decreto è notificato (art. 161 c.p.p.).

1) 2)

### ORDINA

L'esecutività del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma 2.8.2023

IL GIUDICE

Depositato in cancelleria

Il 6/9/2023

Il Cancelliere

IL GIUDICE  
Francesco Palmieri

1) che l'imputato ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

2) che la pena pecuniaria pro-enera rateizzata in rate mensili da 6 a 60 e due ciascuna di cui non pro-enera inferiore a €15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. La pena pro-enera estinta in ogni momento con pagamento in un'unica soluzione.

TRIBUNALE DI ROMA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Palazzo di Giustizia, piazzale Clodio - 00195 Roma

AVVERTENZE

Il sottoscritto Cancelliere visto il sopraesteso decreto penale,

comunica

al Condannato di pagare, entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione — ove quest'ultima non sia stata proposta — la pena pecuniaria Sotto indicata, con l'avvertenza che, decorso il termine senza che sia avvenuto il pagamento, si procederà a pignoramento e, in caso di insolvenza, alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660 c.p.p. e 182 disp. att. C.P.P. Il pagamento potrà essere effettuato presso ogni sportello bancario o postale tramite mod- F23 sul quale andranno annotati i seguenti codici:

- alla voce cod. Ufficio o ente: 9BX .
- alla voce sub- cod.: RP .
- alla voce cod. territoriale: H501 .
- alla voce contenzioso non compilare .
- alla voce causale: P.A.
- alla voce estremi dell' atto: anno di emissione e numero di decreto penale
- alla voce cod. tributo: 772

SOMMA TOTALE DA PAGARE  
PENA PECUNIARIA:

EURO 4.000

Ovvero nell'ipotesi di pagamento nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione, la pena sarà ridotta di 1/5 ed ammonterà quindi ad

EURO 3.200

La quietanza rilasciata deve essere consegnata alla cancelleria del GIP che ha emesso il decreto penale di condanna, Sita in Roma, tribunale Penale, Piazzale Clodio, Edificio A.

Roma 6/3/2023

Il Cancelliere  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
D. CO. 197/2023